

GRUPPO A

- LA CIRCOLAZIONE STRADALE -

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

01	E' CONSIDERATO TRASPORTO IN CONDIZIONI D'ECCEZIONALITA':		
	Il trasporto il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo.	V	F
	Qualunque trasporto effettuato con mezzi d'opera.	V	F
	Il trasporto il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo.	V	F

02	E' CONSIDERATO VEICOLO ECCEZIONALE:		
	Il veicolo che supera i limiti di sagoma o di massa stabiliti negli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.	V	F
	Un veicolo classificato mezzo d'opera.	V	F
	Un autoarticolato che supera la lunghezza di 16,50 metri.	V	F

03	OCCORRE UNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE:		
	Per un veicolo isolato, destinato esclusivamente al trasporto di veicoli, lungo, ancorché per effetto del carico, più di 13,44 metri.	V	F
	Per un autocarro isolato lungo 10 metri il cui carico indivisibile sporge, posteriormente, oltre la sagoma di più di 2 metri.	V	F
	Sempre e in ogni caso, per i veicoli classificati mezzi d'opera.	V	F

04	I TRASPORTI ECCEZIONALI SONO AUTORIZZATI:		
	Dalla Motorizzazione Civile.	V	F
	Dall'Ente proprietario della strada.	V	F
	Dalla Polizia stradale, qualora sia prevista la scorta.	V	F

05	SONO CLASSIFICATI MEZZI D'OPERA, SECONDO IL CODICE DELLA STRADA:		
	Veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego e di risulta dell'attività di escavazione.	V	F
	Veicoli che possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti legali.	V	F
	Veicoli destinati prevalentemente al trasporto proprio.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

06	INDICARE LE DIMENSIONI MASSIME DI UN AUTOCARRO, IL SUPERAMENTO DELLE QUALI COMPORTEREBBE LA CLASSIFICA DI VEICOLO ECCEZIONALE:		
	Lunghezza 12 metri, altezza 4 metri, larghezza 2,50.	V	F
	Lunghezza 10 metri, altezza 4,30, larghezza 2,50.	V	F
	Lunghezza 12 metri, altezza 4 metri, larghezza 2,55.	V	F

07	SONO CONSIDERATI VEICOLI, A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA:		
	I veicoli a motore per uso di invalidi che superano, per costruzione, la velocità di 6 km/h.	V	F
	Anche i rimorchi.	V	F
	Solamente le macchine dotate di motore guidate dall'uomo.	V	F

08	I VEICOLI DELLA CATEGORIA INTERNAZIONALE "M1" SONO:		
	Destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.	V	F
	Destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t.	V	F
	Destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti a sedere compreso il conducente.	V	F

09	I VEICOLI DELLA CATEGORIA INTERNAZIONALE "M3":		
	Sono anche veicoli destinati al trasporto di cose.	V	F
	Sono autobus.	V	F
	Sono anche le autovetture.	V	F

10	I VEICOLI DELLA CATEGORIA INTERNAZIONALE "N" SONO:		
	Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote.	V	F
	Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote.	V	F
	Anche gli autocarri.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

11	I VEICOLI DELLA CATEGORIA INTERNAZIONALE “04” SONO:		
	Rimorchi con massa massima superiore a 10 t.	V	F
	Anche semirimorchi con massa massima superiore a 10 t.	V	F
	Rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t. ma non superiori a 10 t.	V	F

12	I VEICOLI DELLA CATEGORIA INTERNAZIONALE “L3” SONO:		
	Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc.	V	F
	Veicoli a due ruote con motore termico di cilindrata superiore a 50 cc. o la cui velocità supera i 50 km/h.	V	F
	I motocicli.	V	F

13	GLI AUTOARTICOLATI, AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, SONO:		
	Complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e da un semirimorchio.	V	F
	Autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata.	V	F
	Complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice.	V	F

14	GLI AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI:		
	Sono caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tali trasporti.	V	F
	Sono destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni.	V	F
	Sono destinati prevalentemente al trasporto proprio.	V	F

15	ELENCARE ALMENO QUATTRO AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE:		
	Autoveicolo per uso officina, autoveicoli per il soccorso stradale, autoambulanza, autopompa per calcestruzzo.	V	F
	Autospazzatrici, betoniere, autocisterne per infiammabili, autoveicoli gru.	V	F
	Autoveicoli isotermitici in ATP, autoveicoli per trasporto rifiuti solidi urbani, macchine sgombraneve, autocisterne per spurgo pozzi neri.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

16	GLI AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO:		
	Non costituiscono più una categoria autonoma, per adeguamento delle norme alle direttive comunitarie.	V	F
	Sono dal 01.10.98 inquadrati nella categoria “autovetture” o “autocarri”.	V	F
	Sono una categoria di veicoli che può tuttora essere utilizzata per la prima immatricolazione di veicoli.	V	F

17	I VEICOLI IN REGIME ATP SONO:		
	Veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata.	V	F
	Veicoli muniti di un gruppo frigorifero ausiliario.	V	F
	Veicoli isolati termicamente che possono essere anche muniti di gruppo frigorifero.	V	F

18	UN AUTOCARRO E':		
	Un veicolo destinato esclusivamente al traino di rimorchi per il trasporto di cose.	V	F
	Un veicolo destinato al trasporto di cose avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.	V	F
	Un autoveicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.	V	F

19	UN AUTOTRENO E':		
	Un complesso di veicoli costituito da un trattore e da un semirimorchio.	V	F
	Un complesso di veicoli costituito da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice.	V	F
	Anche un autocarro agganciato ad un rimorchio.	V	F

20	GLI AUTOSNODATI POSSONO EFFETTUARE:		
	Solo trasporto di persone.	V	F
	Qualsiasi tipo di trasporto.	V	F
	Solo trasporti promiscui.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

21	UN CARRELLO–APPENDICE E':		
	Un veicolo a motore destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.	V	F
	Un rimorchio per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.	V	F
	Un rimorchio considerato parte integrante dell'autoveicolo che lo traina.	V	F

22	UN VEICOLO CHE A CAUSA DEL TIPO DI CARICO SUPERA I LIMITI DI SAGOMA LEGALI:		
	Non potrà, in nessun caso, essere ammesso alla circolazione.	V	F
	Può circolare come trasporto eccezionale.	V	F
	Può circolare senza alcuna limitazione.	V	F

23	LA MASSA MASSIMA COMPLESSIVA A PIENO CARICO DI UN AUTOARTICOLATO, NON DEVE:		
	Eccedere 40 t., se a quattro assi.	V	F
	Eccedere 44 t., se a cinque assi.	V	F
	Eccedere 54 t., se classificato mezzo d'opera a cinque o più assi.	V	F

24	LA MASSA MASSIMA COMPLESSIVA A PIENO CARICO DI UN MEZZO D'OPERA, NON DEVE:		
	Eccedere 33 t., purché l'asse più caricato non superi le 13 t., se veicolo a motore isolato a tre assi.	V	F
	Eccedere 56 t., purché l'asse più caricato non superi le 13 t., se complesso di veicoli a cinque o più assi.	V	F
	Eccedere 44 t., purché l'asse più carico non superi le 13 t., se complesso di veicoli a quattro assi.	V	F

25	INDICARE LA MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO DI UN MEZZO D'OPERA ISOLATO A DUE, TRE E QUATTRO ASSI A TERRA:		
	20 t., a due assi; 33 t., a tre assi; 40 t., a quattro assi.	V	F
	22 t., a due assi; 32 t., a tre assi; 44 t. a quattro assi.	V	F
	18 t., a due assi; 25 t., a tre assi; 32 t. a quattro assi.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

26	PER I SEMIRIMORCHI, IL CODICE DELLA STRADA:		
	Non prevede una disciplina delle masse complessive, in funzione del numero degli assi.	V	F
	Prevede solo una disciplina delle masse massime degli autoarticolati di cui formano complesso.	V	F
	Prevede una massa complessiva a pieno carico pari a 26 t., se a tre o più assi.	V	F

27	LA LARGHEZZA MASSIMA DI UN VEICOLO:		
	Non deve, per norma generale, eccedere 2,55 metri.	V	F
	Può raggiungere 2,60 metri per i veicoli in regime ATP.	V	F
	Non deve eccedere 2,30 metri per i veicoli caravan.	V	F

28	LA LUNGHEZZA MASSIMA DI UN VEICOLO:		
	Non deve superare 12 m., se autoveicolo isolato generico, diverso da un autobus.	V	F
	Non deve mai superare 18 m., se autotreno.	V	F
	Può raggiungere 16,50 m., a certe condizioni del Regolamento, se autoarticolato.	V	F

29	LA LUNGHEZZA MASSIMA DI UN AUTOBUS, PER DIRETTIVA COMUNITARIA:		
	Può raggiungere i 13,50 metri, se a due assi.	V	F
	Può raggiungere i 15 metri, se a tre assi.	V	F
	Non può superare i 12 metri.	V	F

30	LA TARA DI UN VEICOLO E':		
	La massa del veicolo completamente carico.	V	F
	La massa del veicolo completamente scarico.	V	F
	La massa del veicolo in ordine di marcia, compreso il conducente.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

31	LA PORTATA DI UN VEICOLO E':		
	La massa del veicolo a pieno carico.	V	F
	La massa massima trasportabile.	V	F
	La differenza fra la massa complessiva a pieno carico e la tara.	V	F

32	IL TRAINO:		
	Di veicoli non considerati rimorchi non è mai ammesso.	V	F
	Di rimorchi la cui massa complessiva è superiore a quella della motrice non è mai ammessa.	V	F
	Di veicoli non rimorchi, è ammesso se questi non sono più atti a circolare per avaria.	V	F

33	IL VALORE DEL RAPPORTO DI TRAINO TRA LE MASSE COMPLESSIVE A PIENO CARICO DEL RIMORCHIO E DELLA MOTRICE:		
	Non deve superare 1,45 se il complesso è provvisto di frenatura continua ed automatica.	V	F
	Non deve mai superare 1,00.	V	F
	Non deve superare 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.	V	F

34	LA MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE O FUNZIONALI DI UN VEICOLO:		
	Comporta la visita e prova presso i competenti Uffici della Motorizzazione civile.	V	F
	E' controllata in occasione della prima visita di revisione.	V	F
	Comporta il collaudo da parte di un'officina autorizzata dal costruttore.	V	F

35	IL COLLAUDO DI VEICOLI NUOVI OMOLOGATI, E' OBBLIGATORIO:		
	Per i veicoli da adibire a locazione senza conducente.	V	F
	Per le autovetture da adibire a servizio di piazza con conducente.	V	F
	Per i veicoli idonei al trasporto di persone da adibire a servizio di noleggio con conducente.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

36	I DOCUMENTI CHE OCCORRE PRESENTARE PER RICHIEDERE LA PUNZONATURA D'UFFICIO DEL NUMERO DI TELAIO, NEL CASO DI SOSTITUZIONE DELLA PARTE DI TELAIO RECANTE IL NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO, SONO:		
	Carta di circolazione, certificato d'origine, dichiarazione dei lavori del carrozziere.	V	F
	Carta di circolazione, estratto cronologico del PRA, fattura d'acquisto della parte sostituita.	V	F
	Carta di circolazione, fattura originale della parte sostituita, frammento su cui è impresso il numero originario, dichiarazione, con firma autenticata nei modi di legge, del carrozziere che ha provveduto alla sostituzione.	V	F

37	LA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DEL COMBUSTIBILE COMPORTA:		
	La visita e prova, solamente presso un Centro Prova Autoveicoli.	V	F
	La visita e prova presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile competente in base alla sede della ditta che procede alla modifica.	V	F
	La visita e prova presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per residenza del proprietario.	V	F

38	LA VISITA E PROVA PER AGGIORNAMENTO PNEUMATICI DI UN VEICOLO:		
	E' obbligatoria anche nel caso di pneumatici equivalenti a quelli riportati sulla carta di circolazione.	V	F
	E' prevista nel caso di sostituzione pneumatici in alternativa, previo nulla osta del costruttore del veicolo.	V	F
	Dopo l'esito favorevole, prevede l'emissione di un duplicato della carta di circolazione.	V	F

39	IL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, E':		
	Rilasciato dagli Uffici competenti della Motorizzazione Civile, dopo la visita di collaudo.	V	F
	Rilasciato solo dai Centri Prova Autoveicoli.	V	F
	Allegato al certificato d'origine e/o alla dichiarazione di conformità del veicolo.	V	F

40	IL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE CONSENTE L'IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO:		
	Solo se unito al certificato di origine e/o alla dichiarazione di conformità del veicolo.	V	F
	Solo entro un anno dalla sua emissione.	V	F
	Senza alcun'ulteriore documentazione allegata.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

41	IL CERTIFICATO D'ORIGINE DI UN VEICOLO E' RILASCIATO:		
	Dal concessionario.	V	F
	Dal costruttore.	V	F
	Dall'Ufficio della Motorizzazione Civile che ha proceduto alla visita di collaudo.	V	F

42	LA REVISIONE SINGOLA DEI VEICOLI E' PREVISTA:		
	Su segnalazione degli organi di Polizia Stradale, per rumorosità del veicolo.	V	F
	In caso di incidente stradale con gravi danni meccanici.	V	F
	Periodicamente, come stabilito con Decreto Ministeriale.	V	F

43	LA REVISIONE ANNUALE E' OBBLIGATORIA:		
	Anche per le autovetture adibite a noleggio con conducente e per i taxi.	V	F
	Anche per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.	V	F
	Anche per le autoambulanze.	V	F

44	CIRCOLARE CON UN AUTOVEICOLO NON IN REGOLA CON LA REVISIONE, COMPORTA:		
	Sulle strade urbane ed extraurbane, sanzione pecuniaria e sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.	V	F
	Sulle autostrade, anche il fermo amministrativo del veicolo.	V	F
	Sanzione pecuniaria raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti.	V	F

45	LA REVISIONE DI UN AUTOCARRO DI MASSA COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 3,5 T.:		
	Mai revisionato, deve essere effettuata nel quarto anno entro il mese di rilascio della carta di circolazione.	V	F
	Già revisionato, deve essere effettuata ogni due anni entro il mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione.	V	F
	Deve essere effettuata sempre entro il giorno e il mese di prima immatricolazione.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

46	LA REVISIONE DI UN RIMORCHIO DI MASSA COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 3,5 T.:		
	Mai revisionato, deve essere effettuata nel quarto anno entro il mese di rilascio della carta di circolazione.	V	F
	Già revisionato, deve essere effettuata ogni due anni entro il mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione.	V	F
	Deve essere effettuata, periodicamente, come stabilito con apposito Decreto Ministeriale.	V	F

47	UN AUTOCARRO DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 T.:		
	E' autorizzato a circolare anche dopo la data di scadenza della revisione, fino al giorno della visita di revisione, purché questa risulti prenotata entro la data di scadenza prevista dalle disposizioni vigenti.	V	F
	E' autorizzato a circolare fino a trenta giorni dalla data di scadenza della revisione.	V	F
	Deve essere revisionato annualmente entro la data prevista dalle disposizioni vigenti.	V	F

48	QUANDO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE VIENE ANNOTATA DAGLI ORGANI DI POLIZIA L'OMESSA REVISIONE:		
	La carta di circolazione è restituita dall'Ufficio della Motorizzazione Civile che la detiene, dopo aver effettuata la visita e prova.	V	F
	La carta di circolazione è inviata, entro cinque giorni successivi, al competente Ufficio della Motorizzazione Civile.	V	F
	E' consentita la circolazione solo per sottoporre il veicolo a revisione	V	F

49	I CARRELLI-APPENDICE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A REVISIONE:		
	Contestualmente al veicolo al quale sono abbinati.	V	F
	Solo presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile.	V	F
	Singolarmente, alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.	V	F

50	LE SANZIONI PREVISTE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI SENZA AVER EFFETTUATO LA PRESCRITTA REVISIONE, SONO:		
	Sanzione pecuniaria e ritiro della carta di circolazione, nel caso l'infrazione sia accertata su strade diverse da autostrada.	V	F
	Sanzione pecuniaria e, nel caso l'infrazione sia accertata in autostrada, fermo amministrativo del veicolo.	V	F
	Sanzione pecuniaria, ritiro della patente e sequestro del veicolo.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

51	PER DESTINAZIONE DEL VEICOLO, AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, S'INTENDE:		
	La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.	V	F
	La sua utilizzazione economica.	V	F
	L'impiego che dello stesso si fa in base alle sue caratteristiche tecniche e costruttive.	V	F

52	PER USO DEL VEICOLO, AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, S'INTENDE:		
	La sua utilizzazione economica.	V	F
	La sua utilizzazione per uso proprio o per uso di terzi.	V	F
	La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.	V	F

53	INDICARE ALMENO TRE ESEMPI DI VEICOLI ADIBITI AD USO DI TERZI:		
	Autovettura in locazione senza conducente, autobus in servizio di noleggio con conducente, autovetture in servizio di piazza.	V	F
	Autovettura in servizio di noleggio con conducente, scuolabus gestiti direttamente dai Comuni, autovettura ad uso di un albergo.	V	F
	Autoambulanza in locazione senza conducente, autovettura acquisita con "leasing", autobus in disponibilità di squadra sportiva.	V	F

54	PER GLI AUTOBUS ADIBITI AD USO PROPRIO LA CARTA DI CIRCOLAZIONE E' RILASCIATA:		
	Soltanto agli enti pubblici.	V	F
	Anche agli imprenditori privati con accertata necessità.	V	F
	A tutti i privati che dichiarino la necessità.	V	F

55	POSSONO ESSERE DESTINATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI PERSONE:		
	Anche le motocarrozze.	V	F
	Tutti i motoveicoli.	V	F
	Solo le autovetture.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

56	UN VEICOLO E' ADIBITO AD USO PROPRIO, QUANDO:		
	Ha una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.	V	F
	E' utilizzato per esigenze proprie e/o inerenti la propria attività.	V	F
	E' utilizzato, dietro un corrispettivo, nell'interesse di persone diverse.	V	F

57	UN VEICOLO E' ADIBITO AD USO DI TERZI, QUANDO:		
	La carta di circolazione è rilasciata sulla base di una licenza provinciale.	V	F
	E' utilizzato senza il pagamento di un corrispettivo.	V	F
	E' utilizzato nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione.	V	F

58	L'IMMATRICOLAZIONE DI UN VEICOLO:		
	Consiste anche nel dare un numero di identificazione al veicolo.	V	F
	E' un provvedimento amministrativo costitutivo che permette l'immissione del veicolo nella circolazione.	V	F
	Prevede il rilascio di una carta di circolazione, di una targa e, per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., del certificato di proprietà.	V	F

59	L'IMMATRICOLAZIONE E' PRESCRITTA:		
	Per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi.	V	F
	Per tutte le macchine agricole semoventi e trainate.	V	F
	Anche per i rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t.	V	F

60	IL C.O.C. E':		
	Il certificato di origine ciclomotori.	V	F
	Il certificato di conformità comunitario di un veicolo.	V	F
	Il documento, rilasciato dal costruttore, necessario e sufficiente per l'immatricolazione, se recante anche il codice di immatricolazione.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

61	LA DICHIARAZIONE PER L'IMMATRICOLAZIONE:		
	E' rilasciata dal costruttore e contiene anche il collegamento tra il numero di omologazione del veicolo ed il codice di immatricolazione.	V	F
	E' un documento necessario e sufficiente per l'immatricolazione.	V	F
	Deve essere presentata insieme al C.O.C., se questo non reca anche il codice di immatricolazione.	V	F

62	I VEICOLI LOCATI CON FACOLTA' D'ACQUISTO-LEASING SONO IMMATRICOLATI A NOME:		
	Del locatore, ma con la specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario.	V	F
	Del locatario, ma con la specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatore.	V	F
	Del solo locatario.	V	F

63	LA PROCEDURA "S.T.A." COOPERANTE CONSENTE, IN REGIME DI CONTESTUALITA':		
	Anche le prime immatricolazioni di autovetture a uso proprio.	V	F
	Anche le prime immatricolazioni di rimorchi di massa complessiva superiore a 6 t.	V	F
	Anche gli aggiornamenti per trasferimento della proprietà dei veicoli per i quali è richiesto il collaudo.	V	F

64	PER UN VEICOLO USATO GIA' IMMATRICOLATO IN UNO STATO ESTERO:		
	Il rilascio della carta di circolazione deve essere richiesta all'Ufficio della Motorizzazione Civile, se immatricolato in un Paese extracomunitario.	V	F
	Il certificato di proprietà deve essere richiesto all'Ufficio P.R.A. competente, se immatricolato in un Paese extracomunitario.	V	F
	La carta di circolazione e il certificato di proprietà possono essere richiesti ad uno "S.T.A." cooperante, se immatricolato e revisionato in uno Stato membro dell'U.E.	V	F

65	L'IMMATRICOLAZIONE DI UN'AUTOVETTURA:		
	Se per uso proprio, può essere richiesta ad un qualsiasi "S.T.A." cooperante.	V	F
	Deve, in ogni caso, essere richiesto solamente presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.	V	F
	Se per uso di terzi, deve essere richiesta solamente presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

66	L'IMMATRICOLAZIONE DI UN MOTOCICLO:		
	Se per uso proprio, può essere richiesta ad un qualsiasi "S.T.A." cooperante.	V	F
	Deve, in ogni caso, essere richiesta solamente presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.	V	F
	Se per uso di terzi, può essere richiesta solamente in locazione senza conducente, presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.	V	F

67	UNA MACCHINA AGRICOLA DEVE ESSERE IMMATRICOLATA:		
	Presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile nella cui circoscrizione si trova la residenza dell'imprenditore, in caso d'impresa individuale.	V	F
	Presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile nella cui circoscrizione si trova la sede dell'azienda agricola, in tutti gli altri casi.	V	F
	Presso un qualsiasi Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.	V	F

68	UNA MACCHINA OPERATRICE DEVE ESSERE IMMATRICOLATA:		
	Presso un qualsiasi Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.	V	F
	Solo presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile nella cui circoscrizione si trova la sede dell'impresa.	V	F
	A nome di colui che dichiara di esserne proprietario, indicando i dati dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione, se di tipo semovente, con potenza superiore a 50 Kw.	V	F

69	PER FAR CIRCOLARE I CARRELLI ELEVATORI SU STRADA:		
	Occorre un'autorizzazione della Motorizzazione Civile, rilasciata a seguito di autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.	V	F
	Occorre un'autorizzazione della Motorizzazione Civile valida un anno rinnovabile, previa conferma del benessere da parte dell'Ente proprietario della strada.	V	F
	Occorre richiedere ad un ufficio della Motorizzazione Civile l'immatricolazione del carrello	V	F

70	L'IMMATRICOLAZIONE DI UN AUTOCARRO DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 6 T.:		
	Può essere richiesta ad un qualsiasi "S.T.A." cooperante.	V	F
	Deve essere richiesta solamente ad un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.	V	F
	E' subordinata al possesso di titolo o di requisiti per il trasporto di cose, in capo all'intestatario.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

71	PER IMMATRICOLARE UN SEMIRIMORCHIO, E' NECESSARIO:		
	Dimostrare di possedere un trattore stradale.	V	F
	Dimostrare di possedere un autocarro idoneo al traino.	V	F
	Non occorre dimostrare il possesso di altro veicolo.	V	F

72	LA REIMMATRICOLAZIONE DI UN'AUTOVETTURA GIA' RADIATA PER DEMOLIZIONE:		
	E' consentita nel caso l'autovettura sia classificata di interesse storico e collezionistico.	V	F
	E' consentita, se l'autovettura rispetta le direttive CEE attuali obbligatorie per l'immatricolazione.	V	F
	E' consentita, se l'autovettura è efficiente e supera un collaudo presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.	V	F

73	L'IMMATRICOLAZIONE DEI SEGUENTI VEICOLI NON E' SUBORDINATA AL POSSESSO DI UN TITOLO AUTORIZZATIVO:		
	Autobus in servizio di noleggio con conducente.	V	F
	Autocarri di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.	V	F
	Autovettura ad uso proprio.	V	F

74	L'IMMATRICOLAZIONE DEI SEGUENTI VEICOLI E' SUBORDINATA AL POSSESSO DI UN TITOLO AUTORIZZATIVO:		
	Motocarri ad uso proprio.	V	F
	Autocarri ad uso proprio di massa complessiva inferiore a 6 tonnellate.	V	F
	Autobus adibiti ad uso di terzi.	V	F

75	LA CARTA DI CIRCOLAZIONE PROVVISORIA VIENE RILASCIATA:		
	Quando la carta di circolazione definitiva non può essere rilasciata contestualmente al rilascio della targa.	V	F
	Per esportare un veicolo.	V	F
	Quando viene richiesta la formalità del trasferimento di proprietà.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

76	L'AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DI PROVA:		
	Può essere rilasciata per tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi.	V	F
	Non può essere rilasciata per i ciclomotori.	V	F
	Prevede la presenza sul veicolo del titolare o di un suo dipendente con delega.	V	F

77	IL FOGLIO DI VIA:		
	E' rilasciato dall'Ufficio competente della Motorizzazione Civile insieme ad una targa provvisoria, anche per esportare un veicolo.	V	F
	Può essere rilasciato anche per le macchine operatrici.	V	F
	Può essere rilasciato anche per le macchine agricole.	V	F

78	UN AUTOVEICOLO DEL QUALE SONO STATE SMARRITE LE TARGHE, PUO' CIRCOLARE PER I PRIMI QUINDICI GIORNI:		
	Con la denuncia di smarrimento, con la carta di circolazione, con un pannello a fondo bianco riportante numeri e sigle d'immatricolazione, in sostituzione delle targhe originali.	V	F
	Con la ricevuta di un'agenzia di pratiche automobilistiche, con una targa predisposta a fondo bianco, in sostituzione della targa originale.	V	F
	Con un permesso provvisorio di circolazione e una targa provvisoria rilasciati dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.	V	F

79	L'ACCESSO AGLI SPORTELLI DELL'UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE:		
	E' consentito all'intestatario della pratica o ad un soggetto munito di apposita delega.	V	F
	E' consentito ad un qualsiasi familiare del titolare della pratica, anche senza delega.	V	F
	E' consentito al titolare e al personale dipendente degli studi di consulenza automobilistica.	V	F

80	UNO STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA PUO' PRESENTARE AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL DTTSIS RICHIESTE PER CONTO DI SINGOLI UTENTI:		
	Soltanto se è stato appositamente delegato e dopo la registrazione degli elementi d'identificazione del committente nel registro-giornale previsto dall'art.6 della L.264/91.	V	F
	Anche senza ricevere dal committente una specifica delega.	V	F
	Anche se è stato delegato dall'utente per via telefonica.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

81	LA RICEVUTA RILASCIATA DALL'IMPRESA DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA:		
	Ha validità massima di trenta giorni dal rilascio che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro giornale.	V	F
	Se rilasciata, abusivamente, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, al verificarsi della contestazione di tre violazioni in un triennio.	V	F
	Sostituisce il documento di circolazione del veicolo o il documento di abilitazione alla guida.	V	F

82	IL TITOLARE DI PATENTE RILASCIATA IN UNO STATO ESTERO:		
	Ha l'obbligo di conversione, se consentita, entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, se rilasciata in un Paese extracomunitario.	V	F
	Può conservare il documento, anche senza richiederne il riconoscimento in Italia, se rilasciato da uno Stato membro dell'U.E.	V	F
	Può guidare in Italia veicoli per i quali è valida, purché non sia qui residente da oltre un anno, se rilasciata in un Paese extracomunitario.	V	F

83	IL PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA E' RILASCIATO:		
	Dalla Prefettura di residenza del titolare della patente.	V	F
	Dall'Ufficio Operativo Centrale della Motorizzazione Civile.	V	F
	Dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, previa esibizione di patente in corso di validità.	V	F

84	IL PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA HA VALIDITA':		
	Tre anni dalla data di rilascio, ma mai oltre la data di scadenza della patente nazionale posseduta.	V	F
	Massima di un anno dalla data di rilascio.	V	F
	Sempre fino alla data di scadenza della patente nazionale posseduta.	V	F

85	IL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A.D.R. (CFP)		
	Viene rinnovato automaticamente previo dimostrazione di aver condotto veicoli in regime di A.D.R. negli'ultimi cinque anni.	V	F
	Viene rinnovato previo presentazione di un attestato di frequenza di apposito corso di aggiornamento.	V	F
	Viene rinnovato previo esame presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile, dopo aver frequentato un corso d'aggiornamento.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

86	I RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 T. PER POTER CIRCOLARE SU STRADA:		
	Devono essere iscritti all'Ufficio Provinciale del P.R.A. competente, su richiesta avanzata dall'acquirente.	V	F
	Sono assoggettati al solo obbligo dell'immatricolazione e dell'aggiornamento della relativa carta di circolazione per trasferimento di proprietà.	V	F
	Possono, in ogni caso, essere considerati come carrelli-appendice, senza obbligo d'immatricolazione.	V	F

87	IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DI UNA MACCHINA OPERATRICE:		
	Deve essere comunicato dal proprietario entro dieci giorni ad un Ufficio della Motorizzazione Civile.	V	F
	Deve avvenire con l'obbligo di indicare i dati completi dell'impresa alla quale è affidata, se equipaggiata con motore di trazione con potenza superiore a 50 kw.	V	F
	Deve essere comunicato, pena l'applicazione delle medesime sanzioni amministrative previste per l'analoga violazione commessa con macchina agricola.	V	F

88	PER LA GUIDA DI UN AUTOBUS IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA E' NECESSARIO E SUFFICIENTE AVERE CONSEGUITO:		
	La patente di categoria D e la carta di qualificazione del conducente per trasporto di persone	V	F
	La patente di categoria D.	V	F
	La patente di categoria D+E.	V	F

89	L'AGGIORNAMENTO DEL CAMBIO DI RESIDENZA SULLA PATENTE E' EFFETTUATO:		
	Dalla Prefettura competente per residenza.	V	F
	Dall'Ufficio anagrafe del Comune di residenza.	V	F
	Dall' Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione Civile, su segnalazione dell'anagrafe del Comune di residenza.	V	F

90	IN CASO DI SOTTRAZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA IL TITOLARE:		
	Deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di Polizia.	V	F
	Dopo la denuncia, ottiene dall'organo di Polizia un permesso provvisorio di guida valido novanta giorni.	V	F
	Dopo la denuncia, deve attendere il duplicato della patente presso la sua residenza.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

91	PER CONFERMARE LA VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA, OCCORRE:		
	Sottoporsi a una visita di un medico generico.	V	F
	Sottoporsi a visita medica e fare domanda di rinnovo ad un'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.	V	F
	Dopo la visita di un medico o di una commissione medica autorizzati, attendere il tagliando di rinnovo di validità presso la propria residenza.	V	F

92	CHI NON RICHIEDE, NEI TERMINI, IL CERTIFICATO DI PROPRIETA' E' SOGGETTO:		
	A sanzione amministrativa pecuniaria.	V	F
	A sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.	V	F
	A sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione.	V	F

93	L'IMMATRICOLAZIONE DI UN AUTOVEICOLO DEVE ESSERE ISCRITTA AL P.R.A.:		
	Entro trenta giorni dalla data dell'atto di acquisto.	V	F
	Entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione.	V	F
	Entro sessanta giorni dalla data dell'atto di acquisto.	V	F

94	LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA' DI UN RIMORCHIO CON MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3,5 T. DEVE ESSERE FATTA:		
	All'Ufficio Provinciale del P.R.A. competente, su richiesta avanzata dall'acquirente.	V	F
	All'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile entro sessanta giorni dalla data dell'atto di acquisto.	V	F
	Ad un qualsiasi "S.T.A." cooperante, entro sessanta giorni dalla data dell'atto di acquisto.	V	F

95	I RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 T. PER POTER CIRCOLARE SU STRADA:		
	Devono essere iscritti all'Ufficio Provinciale del P.R.A. competente, su richiesta avanzata dall'acquirente.	V	F
	Sono assoggettati al solo obbligo dell'immatricolazione e dell'aggiornamento della relativa carta di circolazione per trasferimento di proprietà.	V	F
	Possono, in ogni caso, essere considerati come carrelli-appendice, senza obbligo d'immatricolazione.	V	F

GRUPPO A – LA CIRCOLAZIONE STRADALE –

96	L'AGGIORNAMENTO DEL CAMBIO DI RESIDENZA SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:		
	E' di competenza dell'Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione Civile, per le autovetture ad uso proprio.	V	F
	E' di competenza degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, per autovetture a noleggio con conducente.	V	F
	E' di competenza dell'Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione Civile, per gli autobus.	V	F

97	IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DI UN MOTOCICLO DEVE ESSERE COMUNICATO:		
	A un qualsiasi "S.T.A." cooperante, se la richiesta è corredata dal certificato di proprietà precedentemente rilasciato dal P.R.A. e dalla carta di circolazione.	V	F
	In ogni caso, ad un qualsiasi Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per l'aggiornamento della carta di circolazione.	V	F
	In ogni caso, all'Ufficio Provinciale del P.R.A. competente, per il rilascio del certificato di proprietà.	V	F

98	CHI NON COMUNICA IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DI UNA MACCHINA AGRICOLA, ENTRO TRENTA GIORNI:		
	Incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, se la macchina è soggetta all'immatricolazione.	V	F
	Incorre in una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione.	V	F
	Incorre in una sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.	V	F

99	IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DI UNA MACCHINA OPERATRICE:		
	Deve essere comunicato dal proprietario entro dieci giorni ad un Ufficio della Motorizzazione Civile.	V	F
	Deve avvenire con l'obbligo di indicare i dati completi dell'impresa alla quale è affidata, se equipaggiata con motore di trazione con potenza superiore a 50 kw.	V	F
	Deve essere comunicato, pena l'applicazione delle medesime sanzioni amministrative previste per l'analoga violazione commessa con macchina agricola.	V	F

100	PER IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DI UN'AUTOVETTURA AD USO PROPRIO, OCCORRE:		
	Presentare soltanto una richiesta all'Ufficio Provinciale del P.R.A., per il rilascio del certificato di proprietà.	V	F
	Presentare soltanto una richiesta ad un'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per l'aggiornamento della carta di circolazione.	V	F
	Presentarsi ad un qualsiasi "S.T.A." cooperante, se la richiesta è corredata dal certificato di proprietà precedentemente rilasciato dal P.R.A. e dalla carta di circolazione.	V	F

